



CIRCOLARE N° 1/2017

Direttiva (UE) N. 2017/774

Con la presente siamo ad informarvi che, in data 04-11-18, entrerà in vigore la Direttiva (UE) N. 2017/774, che reca modifica all'Allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo. Infatti, allo stato attuale, non è previsto dalla direttiva 2009/48/CE alcun limite di migrazione per il fenolo.

Da questa data, al fine di garantire un'adeguata protezione dei bambini, occorrerà verificare prima dell'immissione nel mercato, che i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, rispettino i limiti di seguito elencati per quanto riguarda la quantità di fenolo presente nei prodotti:

- 5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005;
- 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.

Il fenolo è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come mutageno di categoria 2.

Il fenolo (numero CAS 108-95-2) è utilizzato come monomero per le resine fenoliche impiegate nella fabbricazione di legno compensato per giocattoli.

La degradazione degli antiossidanti fenolici nei polimeri può essere un'ulteriore fonte di fenolo nei giocattoli.

Il fenolo potrebbe inoltre essere utilizzato come conservante nei giocattoli liquidi a base acquosa come i prodotti per bolle di sapone o gli inchiostri liquidi a base acquosa (ad esempio penne a feltro).

Si consiglia quindi di pianificare sin da ora le analisi per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla direttiva.

SQM s.r.l

Pietro Piras
Responsable

Walter Rancati
Technician